



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

Via Vittorio Emanuele 37 – 08030 – 0784 65205 – fax 0784 65380 – P.I.00162890917

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 26/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.

L'anno 2024 il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 18.35 in Atzara nella solita sala delle riunioni consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Ordinaria.

Sono intervenuti:

	Presenti	Assenti
Alessandro Corona	X	
Paola Maria Isabella Flore	X	
Giuseppe Pisu	X	
Massimo Emiliano Demelas	X	
Loredana Florentina Tun		X
Ilaria Mura		X
Simona Rita Ruda	X	
Ivan Flore	X	
Sara Pisu	X	
Andrea Pisu		X
Stefania Mungari	X	
totali	8	3

Di cui in Video : 2

Assiste il Segretario Comunale Dr. Matteo Manca .

Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume la Presidenza il Sindaco Alessandro Corona

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO CHE:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO CHE:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quiquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 SECONDO IL MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA 389/2023”, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per il biennio 2024-2025 del MTR-2;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

RITENUTO NECESSARIO applicare una riduzione tariffaria per le categorie non domestiche di seguito elencate, tenuto conto del servizio offerto e soprattutto in quanto tali attività hanno subito, in un territorio di piccole dimensioni come il Comune di Atzara, un notevole decremento dovuto alla grave crisi pandemica e all'attuale situazione economica che si sta vivendo a causa degli avvenimenti globali, nonché l'aggravio dei costi registrati nel PEF TARI 2024, per le seguenti categorie alle percentuali di seguito indicate:

Categoria	% Agevolazione
A04 - Esposizioni, autosaloni, Depositi	10%
A07 - Case di cura e riposo	10%
A08 - Uffici, agenzie, studi professionali	10%
A09 - Banche ed istituti di credito	10%
A10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, carta	10%
A11 - Edicole, farmacie, tabacchi	10%
A12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegnami)	45%
A13 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto	10%
A14 - Attività industriali con capannoni di produzione	10%
A15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	10%
A16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	40%
A17 - Bar, caffè e pasticcerie	40%
A18 - Supermercati, generi alimentari in genere	40%
A20 - Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al	55%
A22 - Parrucchieri/e	10%
A23 - Attività agrituristiche	10%
A24 - Ferramenta	10%

CONSIDERATO l'impatto inflattivo verificatosi nel biennio 2022-2023, come registrato nei costi programmati nel PEF TARI 2024-2025, che hanno comportato un considerevole aumento dei prezzi di gestione a carico degli utenti TARI;

RITENUTO NECESSARIO applicare, a tal fine, una riduzione tariffaria per le categorie domestiche, tenuto conto dell'incremento riscontrato in bolletta, per calmierare l'impatto inflattivo per le utenze più colpite, come da importo agevolativo di seguito riepilogato:

Importo incremento TARI 2024 - TARI 2023	% Agevolazione
Da € 21,00 a € 22,00	1%
Da € 23,00 a € 24,00	2%
Da € 25,00 a € 26,00	3%

Da € 27,00 a € 29,00	4%
Da € 30,00 a € 34,00	5%
Da € 35,00 a € 39,00	6%
Da € 40,00 a € 40,00	7%
Da € 41,00	8%

EVIDENZIATO che l'ammontare delle suddette agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in **€ 5.760,00**;

CONSIDERATO che, ad ogni modo, le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, saranno finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (85%) e utenze non domestiche (15%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (85%) e utenze non domestiche (15%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

RICHIAMATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dall'allegato alla presente deliberazione;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2024, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2024, così determinate:

- a) 30.10.2024 (prima rata di acconto);
- b) 30.11.2024 (seconda rata di acconto);
- c) 30.12.2024 (terza rata di conguaglio e rata unica);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2024, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche come da percentuale indicata nella seguente tabella:

Categoria	% Agevolazione
-----------	-------------------

A04 - Esposizioni, autosaloni, Depositi	10%
A07 - Case di cura e riposo	10%
A08 - Uffici, agenzie, studi professionali	10%
A09 - Banche ed istituti di credito	10%
A10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	10%
A11 - Edicole, farmacie, tabacchi	10%
A12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname	45%
A13 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto	10%
A14 - Attività industriali con capannoni di produzione	10%
A15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	10%
A16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	40%
A17 - Bar, caffè e pasticcerie	40%
A18 - Supermercati, generi alimentari in genere	40%
A20 - Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al	55%
A22 - Parrucchieri/e	10%
A23 - Attività agrituristiche	10%
A24 - Ferramenta	10%

3. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, la riduzione tariffaria per le utenze domestiche come da percentuale indicata nella seguente tabella:

Importo incremento TARI 2024 -TARI 2023	% Agevolazione
Da € 21,00 a € 22,00	1%
Da € 23,00 a € 24,00	2%
Da € 25,00 a € 26,00	3%
Da € 27,00 a € 29,00	4%
Da € 30,00 a € 34,00	5%
Da € 35,00 a € 39,00	6%
Da € 40,00 a € 40,00	7%
Da € 41,00	8%

4. Di dare atto che l'ammontare delle suddette agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in **€ 5.760,00**;
5. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
- 30.10.2024 (prima rata di acconto);
 - 30.11.2024 (seconda rata di acconto);
 - 30.12.2024 (terza rata di conguaglio e rata unica);
6. Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai

sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n° _____ favorevoli espressi per alzata di mano;

PROPONE DI DELIBERARE

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 10**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/04/2024**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Anna Maria D'Arpa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/04/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria D'Arpa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dr. Alessandro Corona

Dr. Matteo Manca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che questa deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio online del Comune di Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15gg. consecutivi dal .

Il Segretario Comunale

Dr. Matteo Manca